

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il pagamento delle quote con i dividendi della società acquistata

di **Ennio Vial**



La **cessione di quote rivalutate non è abusiva** se gli acquirenti sono terzi. Questo principio, ormai noto, lo abbiamo colto anche nella [risposta ad interpello n. 242/2020](#).

Se alcuni dei vecchi soci sono presenti anche nella **società acquirente**, l'operazione è vista come **circolare** e, quindi, **abusiva**.

La [risposta ad interpello n. 156 del 25.03.2022](#) affronta un caso interessante dove questo problema non esiste. Infatti, i **soci vecchi rimangono nella compagine sociale**; tuttavia, **nessuna newco viene costituita**.

Si tratta, infatti, di un caso di **cessione di partecipazioni**, previa **rivalutazione**, operata al fine di allargare la compagine sociale a nuovi soci, che in passato lavoravano come dipendenti ed ora come amministratori.

La **compagine sociale iniziale** è composta da quattro soci che detengono una partecipazione complessiva dell'80% circa. Queste quote erano state in passato oggetto di **rivalutazione** a pagamento.

Vi è l'intenzione di **cedere il 40% agli ex dipendenti**. Questi ultimi sono quattro e assumeranno, quindi, una quota del 10% ciascuno.

Poiché gli **acquirenti non dispongono della liquidità sufficiente** per l'operazione, l'acquisto avverrà con i **dividendi** percepiti dalla società dopo l'acquisizione del 40%. Ovviamente, sono stati stipulati accordi volti alla **distribuzione dei dividendi**, per evitare il rischio che gli utili vengano accantonati a riserva, impedendo, così, il pagamento delle quote.

Una volta che la somma dei dividendi **raggiunge il corrispettivo pattuito**, il pagamento viene interrotto. Ad ogni buon conto, dopo dieci anni, ci si ferma, anche se il corrispettivo non è stato

raggiunto. Gli acquirenti ottengono quindi uno **sconto sul prezzo** che – si intuisce - è legato al fatto che, se in 10 anni non si riesce a produrre utili a sufficienza, forse il corrispettivo era **sovrastimato**.

I contribuenti ottengono dall'Agenzia delle Entrate **due tipi di conferme**.

In primo luogo, **l'operazione non è considerata** abusiva. Infatti, il pagamento del prezzo avviene con utili che hanno scontato la tassazione del 26%.

Inoltre, sussistono **valide ragioni economiche di carattere extra fiscale** rappresentate dall'esigenza di *“aprire la **compagine sociale a soci nuovi** al fine di un graduale avvicinamento tra **generazioni di professionisti** in vista di un loro futuro ritiro, di monetizzare il valore della società da loro stessi creato negli anni passati, di garantire la continuità aziendale nonché concrete **prospettive di conservazione e di crescita** attraverso il coinvolgimento dei nuovi acquirenti”*.

In secondo luogo, l'Agenzia rasserena i contribuenti in merito alla **non sussistenza di un profilo di donazione** nel caso in cui il prezzo della cessione venga ridotto a causa della insufficienza dei dividendi distribuiti nei dieci anni.

La Cassazione, con [sentenza n. 10614 del 23.05.2016](#) ha evidenziato che serve *l'animus donandi* ossia la **consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale** senza esservi in alcun modo costretti, sia per l'elemento oggettivo, costituito dall'incremento del patrimonio altrui e dal depauperamento di chi ha disposto del diritto o assunto l'obbligazione. Nel nostro caso *l'animus donandi* manca perché lo **sconto del prezzo è solamente eventuale**.